




REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI BASALUZZO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Via Nuova n.7 – 15060 Basaluzzo
C.F.- P.I.: 00433600061
Tel.: 0143/489107 – Fax.: 0143/489370



REGIONE PIEMONTE

ORDINANZA SINDACALE N. 4-2020 del 10.03.2020.

OGGETTO: OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA (EPIDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS) .

APERTURA C.O.C. – IL SINDACO

Richiamata la Normativa Regionale in materia di Protezione Civile:

- Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R.
- Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R.
- Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile D.P.G.R. 26 luglio 2012, n. 5/R.
- Regolamento regionale della scuola di Protezione Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 10/R.
- Regolamento regionale recante: " Utilizzo del fondo regionale di Protezione Civile" D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 11/R.
- Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile.
- Legge Regionale 14 aprile 2003, n.7 - "Disposizioni in materia di protezione civile."
- Disegno di legge 428/02.
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/VSN/45427 del 06.08.2018.

Richiamata la Normativa nazionale più importante in materia

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - modifiche al titolo V
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Legge 9 novembre 2001, n. 401
- Decreto Legislativo 7 settembre 2001, n. 343
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 - "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' ."
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66
- Legge 8 dicembre 1970, n. 996 ;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Richiamata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPC/VOL/64474 del 22/11/2011, la Circolare DPC/EME/41948 del 28.05.2010 e la nota DPC/VOL/46576 del 2.08.2011, e, da ultimo, la Circolare DPC/VSN/45427 del 06/08/2018, si riscontra quanto di seguito:

- Supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale;
- Informazione alla popolazione;

Visto il TUEL, approvato con D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che, all'articolo 50, disciplina le competenze del Sindaco (vedi Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 868 del 16-02-2010);

Visto il R.D. 773/1931;

Visti:

- Circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;
- Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante "disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6";
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante "misure urgenti di contenimento del contagio";
- Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante "Misure profilattiche contro il CORONAVIRUS";
- Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19";
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 recante "Chiarimenti al Decreto Legge 23/02/2020 n. 6";
- La Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- Il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad oggetto "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- La nota del Ministero dell'Interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;
- Le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - L'Ordinanza del Ministro della Salute di Concerto con il Presidente della Regione Piemonte nr. 1 in data 23/02/2020;
 - La nota di Regione Piemonte prot. 8745/A1821A, recante chiarimenti alla citata Ordinanza n. 1-2020;
 - IL DPCM del 25.02.2020;
 - La nota di Regione Piemonte, prot. 9249 del 26.02.2020, recante chiarimenti applicativi in ordine al citato provvedimento;
 - Ordinanza nr. 24 del 1.03.2020 del Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono state sospese le attività didattiche per i gg. 2 e 3 marzo 2020 (con proroga della precedente sospensione disposta dalla ORD. N. 1 del 23.2.20;

- IL DPCM 1 marzo 2020;
- Il DPCM 8 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori e più stringenti misure finalizzate al contenimento del contagio in diverse province, e, tra queste, la Provincia di Alessandria;
- La nota COVID-10656 del 03/03/2020 della P.D.C.D.M. – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale viene definita la catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza derivante dal diffondersi del virus COVID-19;
- Il DPCM 10 marzo 2020;
- Le comunicazioni, i chiarimenti e le note esplicative della Prefettura di Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo, per l'interpretazione autentica della normativa emergenziale emanata a più riprese;

Visto che:

- Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- La Legge 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all'art. 7 statuisce che ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:
 - Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni e debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
 - Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Piano di Protezione Civile del Comune di Basaluzzo;

Ritenuto necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi, occorra:

1. Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

Vista la inderogabilità dell'emanazione di una ordinanza sindacale che autorizzi l'impiego dei volontari del servizio di Protezione Civile;

Visto il combinato disposto degli artt. 50 comma 5 e 54 del T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco nella sua veste di ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

È attivato il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di assicurare nell'ambito del territorio del Comune DI BASALUZZO (AL) la direzione ed il

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa.

DISPONE

- 1) **Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, sotto il controllo del delegato dal sottoscritto Sindaco Sig. Angelo Dal Ponte, è autorizzato a prestare servizio dal giorno 11.03.2020 fino all'emanazione di un contrarius actus di revoca per cessazione dell'emergenza, per motivi di NECESSITÀ , URGENZA e IMPROROGABILITA' AI FINI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, e conseguentemente, è AUTORIZZATO a prestare i servizi connessi alla sicurezza delle persone – con compiti di supporto organizzativo ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e DI informazione/avviso/monitoraggio/segnalazione alla popolazione e ausilio alle autorità competenti alla gestione dell'emergenza.**
- 2) **L'emergenza continuerà FINO ALLA DATA DEL 03.04.2020, SALVO PROROGA.**
- 3) **I volontari impiegati sono autorizzati dal Sottoscritto Sindaco, e non possono interferire con le funzioni ed i compiti delle Forze dell'Ordine e dei presidi Medici o di Soccorso.**
- 4) **La revoca è prevista esclusivamente con l'emanazione di un *contrarius actus* motivato.**

AVVERTE

A norma dell' art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'articolo 29 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., l'intimato e chiunque vi abbia legittimamente interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, "entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Alessandria ex D.p.R. 24-11-1971 n. 1199 art. 9, entro 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento.

A norma dell' art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Consigliere delegato dal sottoscritto Sindaco al Servizio di Protezione Civile, Sig. Angelo Dal Ponte, cui possono essere richieste notizie relative al procedimento;

PUBBLICITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- La comunicazione del presente provvedimento ai volontari del Servizio di P.C. attivi presso il Comune di Basaluzzo.
- La trasmissione della presente, se richiesta, al Comando Carabinieri di Capriata d'Orba (AL) competente per territorio.
- Il Personale della Polizia Municipale del Comune di Basaluzzo è incaricato di sovrintendere per l'attuazione dei disposti della presente ordinanza, segnalando eventuali abusi di legge.

IL SINDACO

F.to GIANFRANCO LUDOVICI

Originale firmato digitalmente ex D.lgs 82-2005